

Repertorio n. 24593

Raccolta n. 9896

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, questo giorno quattordici del mese di luglio (14/7/2017) alle ore nove e zero minuti (9,00).

In Parma, nel mio studio in Strada Farini n. 71.

Innanzi a me dottor MASSIMILIANO CANTARELLI, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Parma, ivi residente -

è presente il signor:

- Anghinolfi Giancarlo, nato a Montechiarugolo il 17 agosto 1957, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, interveniente a questo atto nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "CODEAL Società cooperativa sociale", con sede in Torino, Corso Lombardia n. 115, iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta e codice fiscale numero 01193370077 (iscritta all'Albo delle Società Cooperative - Sezione cooperative a mutualità prevalente - categoria cooperative sociali in data 30/09/2014 con il numero C104134).

Comparsa della cui identità personale sono certo, il quale

Premette:

- che i soci della predetta società sono stati convocati in tempo utile e con le modalità previste dallo Statuto Sociale, per questo giorno ed in questo luogo alle ore 9,00, per riunirsi in assemblea straordinaria per discutere e deliberare

sul seguente

ordine del giorno:

1) approvazione modifiche statutarie, in particolare:

art. 1: trasferimento della sede legale in Comune di Parma;

art. 37: clausola compromissoria;

2) varie ed eventuali;

Ciò premesso

esso comparente nella sua indicata qualità, richiede me notaio di far constare da pubblico verbale lo svolgimento della presente assemblea e delle conseguenti deliberazioni.

Io notaio, aderendo a tale richiesta, dò atto che l'assemblea si svolge come segue:

- assume la presidenza a norma di Statuto, il signor Anghinolfi Giancarlo, il quale constata:

- che sono presenti, in persona o per regolari deleghe conservate agli atti sociali, un numero di soci superiore al quorum costitutivo e deliberativo previsto dallo Statuto, per deliberare su quanto all'ordine del giorno, come risulta dal foglio delle presenze che previa approvazione e vidimazione del comparente e mia, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa ricevutane dal comparente;

- che del Consiglio di Amministrazione è presente il signor Anghinolfi Giancarlo - Vice Presidente;

- che dell'Organo di Controllo (Collegio Sindacale) è presen-

te il Presidente del Collegio Sindacale dott. Massimo Capel-

li;

- che perciò la presente assemblea è validamente costituita essendo stata regolarmente convocata.

Il Presidente interpella l'assemblea, che unanime si conferma validamente costituita.

Si procede quindi su indicazione del Presidente alla discussione congiunta degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente espone le ragioni che rendono opportuno trasferire la sede sociale da Torino, Corso Lombardia 115 a Parma, Via Colorno n. 63 nonché di conseguenza l'opportunità di modificare la clausola compromissoria (art. 37 dello Statuto Sociale) prevedendo che il tentativo preliminare di conciliazione venga esperito secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Parma e che, qualora necessario, il collegio arbitrale venga nominato a cura del Presidente della Camera di Commercio di Parma.

IL Presidente del Collegio Sindacale esprime parere favorevole alle modifiche proposte dal Presidente.

Indi, sugli argomenti esposti, il Presidente apre la discussione.

Dopo ampia discussione, il Presidente pone ai voti il seguente

ordine del giorno:

- l'assemblea:

- approvate le comunicazioni del Presidente;

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera:

1) di trasferire la sede sociale da Torino, Corso Lombardia 115 a Parma, Via Colorno n. 63;

2) di modificare la clausola compromissoria prevedendo che il tentativo preliminare di conciliazione venga esperito secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Parma e che, qualora necessario, il collegio arbitrale venga nominato a cura del Presidente della Camera di Commercio di Parma;

3) di modificare conseguentemente gli articoli 1 e 37 dello Statuto Sociale come segue:

"Art. 1

È costituito nella forma di Società Cooperativa, a norma dell'articolo 8 della Legge 381/1991, con sede in Parma, un Consorzio denominato "CODEAL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE". Il Consorzio, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e altrove nel territorio nazionale, istituire e sopprimere ovunque unità locali operative.";

"Art. 37

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Parma con gli effetti previsti dagli art. 38 e ss del D. Lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà rimessa alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente della Camera di Commercio di Parma; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sinda-

ci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa. La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i 2/3 dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.";

4) di adottare un testo di Statuto Sociale contenente la modifica dei detti articoli 1 e 37 dei quali io notaio ho dato lettura integrale al comparente e agli intervenuti, mentre non è stata data lettura degli altri articoli dello Statuto non modificati con la presente deliberazione per espressa dispensa del comparente e degli intervenuti.

Lo Statuto si allega al presente atto sotto la lettera "B" onde ne formi parte integrante e sostanziale.

Tale ordine del giorno, messo ai voti, dopo prova e controprova, risulta approvato a norma di Statuto, con il consenso dell'unanimità dei presenti mediante voto palese espresso per

alzata di mano, come risulta dal foglio presenze allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Da ultimo il Presidente, ai fini della voltura del presente atto presso il P.R.A. dà atto che la società è proprietaria del seguente veicolo:

= autovettura/veicolo multiuso FIAT DUCATO PANORAMA, targato EY103MG, telaio ZFA25000002793785, potenza fiscale Kw. 96,00.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore nove e quarantacinque minuti (9,45).

Il presente atto e le formalità conseguenti sono esenti da imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 D.L.vo n. 460/1997; trova altresì applicazione l'agevolazione di cui al D.M. 22.12.1997 e successive modificazioni, in particolare decreto direttoriale 10.2.2006 (riduzione al 50% dei diritti di segreteria per l'iscrizione nel Registro delle Imprese).

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me sopra sette pagine dei due fogli di cui consta, e di esso ho dato lettura al componente e agli intervenuti, i quali collegialmente a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e meco lo sottoscrive il componente alle ore nove e quarantasei minuti (9,46).

F/ti: Giancarlo Anghinolfi - MASSIMILIANO CANTARELLI.



CODEAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
 Corso Lombardia, 115 - 10151 Torino
 mail: info@codeal.eu
 PIVA e CF: 01193370077

Allegato: 7A"
 All'atto N. 24593 di Rep.
 N. 9896 di Rac.

ASSEMBLEA DEI SOCI 14/07/2017

SOCI	CAPITALE/ N.RO VOTI	PRESENTE IN PROPRIO/ PER DELEGA	FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO		
SAVAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS	€ 3.000,00 1 voto	DELEGA A BORGHINI GIOVANNI 	X		
3 BITE SOC.COOP	€ 3.000,00 1 voto	DELEGA A BORGHINI GIOVANNI 	X		
LEONE ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 15.000,00 5 voti	ANGHINOLFI GIANCARLO LEGALE RAPPRESENTANTE 	X		
LE SOLEIL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 15.000,00 5 voti	DELEGA A BORGHINI GIOVANNI 	X		
PRO.GES. - SOC. COOP. SOCIALE A R. L. - SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA	€ 15.000,00 5 voti	BORGHINI GIOVANNI PROCURATORE SPECIALE 	X		
CAMST SOC.COOP. A R.L.	€ 15.000,00 5 voti	DELEGA A DOMENICHINI CRISTINA 	X		
COOPERATIVA SOCIALE BIRICC@ - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 3.000,00 1 voto	ANGHINOLFI GIANCARLO LEGALE RAPPRESENTANTE 	X		
KALEIDOSCOPIO SOC.COOP. SOC.ONLUS	€ 3.000,00 1 voto	DELEGA A BORGHINI GIOVANNI 	X		
PIPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 3.000,00 1 voto	DELEGA A BORGHINI GIOVANNI 	X		

CODEAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE || Corso Lombardia, 115 - 10151 Torino
 mail: info@codeal.eu PIVA e CF: 01193370077 - Iscrizione Reg. Imprese di Torino: 01193370077 Rea-To: 1197802
 Iscrizione Albo Soc.Coop. a m.p. C104134



ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP.N. 24593/9896**STATUTO SOCIALE****TITOLO I****DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA****Art. 1**

È costituito nella forma di Società Cooperativa, a norma dell' articolo 8 della Legge 381/1991, con sede in Parma, un Consorzio denominato "CODEAL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE". Il Consorzio, nell' osservanza delle disposizioni di legge al riguardo, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

L' organo amministrativo ha la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nell' ambito del Comune indicato al comma 1 e altrove nel territorio nazionale, istituire e sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2

Il Consorzio ha durata fino 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell' Assemblea straordinaria nell'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO II**SCOPO - OGGETTO****Art. 3**

Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l' interesse generale della comunità alla promozione umana e

all' integrazione sociali dei cittadini.

Il Consorzio si propone di facilitare il conseguimento degli scopi mutualistici dei propri soci favorendone lo sviluppo quantitativo e qualitativo e l' estensione della presenza e dell' immagine, nonché la presenza di nuove attività di servizio o produttive anche attivando tra i soci stessi forme di collaborazione al fine di ottimizzare le risorse.

Il Consorzio, senza fine di lucro, ha lo scopo di favorire lo sviluppo e la promozione delle società socie, fornire alle stesse in via diretta e indiretta servizi, assistenza, coordinamento nell' esercizio dell' attività e nella realizzazione degli interventi e progetti anche attraverso forme di collaborazione fra i soci al fine di ottimizzare le risorse; sviluppare attività imprenditoriali delle associate, realizzare politiche e progetti comuni d' impresa per la fornitura e la gestione di servizi integrati e complessi.

Il Consorzio si propone, in armonia con quanto sopra, di fornire alle migliori condizioni alle Società socie servizi commerciali, tecnici, finanziari e, più in generale, di assistenza nella assunzione ed esecuzione di opere, lavori o forniture pubbliche o private nonché nella realizzazione e gestione di attività di servizi socio sanitari ed educativi e dalle attività diverse, - agricole, industriali, commerciali di servizi, finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Esso, pertanto, potrà stipulare convenzioni, contratti, partecipare a gare di appalto ed assumere lavori direttamente in gestione e/o

concessione ed in qualsiasi altra forma, da Enti Pubblici e/o privati, da eseguire direttamente anche in associazione con altre imprese pubbliche e private o da assegnare ai soci che li eseguiranno con propri mezzi e sotto la loro piena responsabilità.

Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Il Consorzio si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Per ciò stesso il Consorzio potrà aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nel cui ambito territoriale ha la propria Sede sociale.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 4

Il Consorzio, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone il conseguimento dello scopo mutualistico di cui al precedente articolo 3 mediante l'attuazione del seguente oggetto sociale:

1. assumere, anche in concessione, la gestione di attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi residenziali a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap e di chiunque si trovi in condi-

	zioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno
	o di emarginazione;
	2. assumere la gestione di servizi a carattere residenziale, semi
	residenziale o in strutture protette pubbliche o private che erog-
	hino prestazioni sanitarie e ospedaliere che si propongono il
	miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intel-
	lettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti
	Pubblici e privati;
	3. assumere la fornitura di servizi socio-culturali ed educativi
	nel settore dell'età evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze,
	scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi
	portatori di handicap, ragazzi difficili etc.;
	4. assumere, anche in concessione, la gestione di strutture per
	minori in età prescolare con servizio di puericultura continuata e
	temporanea;
	5. rappresentare le associate nei rapporti con enti pubblici e pri-
	vati, nelle trattative per l' acquisizione di lavori, beni, servizi e
	forniture di interesse comune;
	6. sviluppare e gestire servizi innovativi in ambito socio-
	assistenziale;
	7. sviluppare e gestire servizi in ambito socio-educativo:
	8. intraprendere qualunque attività atto a procurare lavoro, ser-
	vizi e forniture alle società socie sia nell' ambito dei servizi so-
	cio sanitari ed educativi, sia attività diverse connesse od acces-
	sorie alle precedenti, ovvero finalizzate all' inserimento lavora-

tivo di persone svantaggiate;

9. promuovere, svolgere e coordinare iniziative atte all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all' articolo 4 legge n.381/91 attraverso la gestione di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all' inserimento di persone svantaggiate;

10. promuovere attività di ricerca di nuove opportunità di sviluppo e di consulenza nel campo delle attività previste dall'oggetto sociale;

11. coordinare l'attività delle associate, nell'esecuzione di lavori e servizi complessi e globali che richiedono il concorso di differenti specializzazioni;

12. fornire alle associate forme di assistenza e di servizio adeguate per un migliore svolgimento delle loro attività, tramite la realizzazione per conto delle stesse di servizi commerciali, di amministrazione, pianificazione e controllo, finanza, gestione del personale, ricerca e sviluppo, l' organizzazione e la gestione di studi, corsi e lezioni per favorire la formazione, l' aggiornamento professionale e la qualificazione dei soci e dipendenti;

13. facilitare l'accesso al credito alle società associate.

Il Consorzio potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all' estero.

Per il raggiungimento degli scopi indicati il Consorzio è altresì impegnato ad integrare sia in modo permanente sia secondo

contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, anche promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Con apposito Regolamento, approvato con le modalità di cui al successivo art. 27 2° comma, saranno disciplinate le modalità di svolgimento dei rapporti mutualistici tra Consorzio ed i soci, con particolare riferimento al contenuto di tali rapporti, alla relativa regolamentazione contrattuale ed ai criteri di distribuzione dei ristorni mutualistici.

Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Il Consorzio, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, non in via prevalente, né con attività diretta al pubblico, in società cooperative, per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli del Consorzio.

Il Consorzio si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Il Consorzio si propone altresì l'adozione di procedure di pro-

grammazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all' ammodernamento aziendale.

Il Consorzio può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell' art. 2545-septies.

Il Consorzio può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, esclusivamente ai fini del conseguimento dell' oggetto sociale, in conformità alle disposizioni definite dall' art. 11 del D.Lgs. n.385 del 1/9/1993 e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall' Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le cooperative e loro consorzi che si avvalgono delle prestazioni istituzionali del Consorzio e partecipano alla gestione mutualistica.

La base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al settanta per cento (70%) da cooperative sociali ai sensi dell'art. 8 della Legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Possono essere ammessi soci sovventori ed altri soci finanziatori secondo le disposizioni di cui al successivo titolo IV.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà pre-

sentare al Consiglio di amministrazione della società domanda

scritta specificando:

a) denominazione, sede, attività;

b) delibera di autorizzazione, se dovuta, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l' ente o persona giuridica;

c) caratteristiche ed entità degli associati o dei soci;

d) il numero nonché il tipo di azioni che il richiedente si impegna a sottoscrivere nel rispetto dei limiti minimo e massimo di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall' assemblea, oltre all' eventuale sovrapprezzo deliberato dall' assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda di ammissione si dovrà allegare copia dello statuto vigente e delibera di autorizzazione, sempre se dovuta.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di richiedere altra documentazione o notizia che ritenga utile.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l' esistenza dei requisiti di cui all' art. 5 e la inesistenza di cause di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di

amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all' interessato. In tal caso, l' aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l' Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di amministrazione, quest' ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall' Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell' Assemblea stessa.

Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all' ammissione di nuovi soci.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all' interessato e diverrà operativa e sarà annotata sul libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento del primo acconto di capitale previsto nell' art. 19 lettera a).

Trascorso un mese dalla data della comunicazione dell' ammissione senza che detto versamento sia stato effettuato, la delibera diventerà inefficace.

Art. 7

I soci sono obbligati:

a) a versare le azioni sottoscritte ed il relativo sovrapprezzo eventualmente determinato dall' Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le moda-

lità e nei termini previsti dal successivo art. 19;

b) ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare all' attività sociale conferendo al Consorzio i servizi ai quali si sia obbligato a norma del Regolamento interno di cui al precedente art. 4.

Art. 8

Ferma restando la completa autonomia di ciascun socio non possono essere soci coloro che esercitano attività contrarie agli interessi sociali nei termini e nelle modalità che saranno definite da appositi regolamenti.

Art. 9

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazione dell' Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

L' esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 10

La società, con deliberazione dell' assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari con o senza diritto di voto ai sensi dell' art. 2526 c.c..

La deliberazione determina:

1. l'importo complessivo dell'emissione e il prezzo di emissione delle azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari;
2. i diritti patrimoniali ad esse spettanti, in conformità alle previsioni di legge;
3. i diritti amministrativi e le modalità di esercizio degli stessi;
4. le regole di circolazione dei titoli;
5. l' eventuale accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto;
6. le condizioni del rimborso.

I conferimenti imputati a capitale sono iscritti in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall' art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente

Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L' Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Società o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 24 ss. del presente Statuto.

TITOLO V

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 11

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso o per esclusione.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l' ammissione di cui al precedente art. 5;
- b) che sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto ad altra procedura concorsuale o comunque non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

E' consentito al socio cooperatore di recedere per altri motivi con preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l' obbligo dell' esatto adempimento, fino alla naturale scadenza degli ap-

palti e/o lavori in corso assegnati e di ogni eventuale ulteriore obbligazione connessa, anche economica, nei confronti del Consorzio.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure previste al successivo art. 37.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13

L' esclusione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell' ipotesi di cui al successivo punto e);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi sociali;

d) che nell' esecuzione dei propri conferimenti commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall' art. 1455 cod. civ.;

e) che ponga in essere azioni in grave contrasto con i principi e la missione della Consorzio nonché attività di concorrenza sleale ovvero di diffamazione esterna del Consorzio;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati intervenuti durante il rapporto sociale la cui gravità renda non proseguibile il rapporto stesso;

g) che risulti inadempiente nell' esecuzione degli appalti e/o lavori assegnati fermo restando le eventuali sanzioni e/o modalità contrattuali previste dagli appositi regolamenti.

Sono fatti salvi le ulteriori cause di esclusione previste dalla legge.

L' esclusione diventa operante dall' annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori, ai sensi dell' art. 2533 cod. civ..

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di cui al successivo art. 37.

Il Consorzio si riserva di recuperare eventuali danni arrecati dal socio.

Art. 14

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante racco-

mandata con avviso di ricevimento.

Alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio consegue la risoluzione di diritto, con effetto immediato, di tutti i rapporti mutualistici instaurati, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di amministrazione e quanto previsto dall' art. 12 dello statuto.

Le controversie che insorgessero tra i soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie potranno essere regolate con le procedure previste dall' art. 37.

Art. 15

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 22, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell' esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del Consorzio e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall' approvazione del bilancio stesso.

Art. 16

I soci receduti o esclusi, dovranno richiedere il rimborso, entro cinque anni dalla scadenza dei centottanta giorni indicata nel

precedente art. 15.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso, nel termine suddetto saranno annullate ed il relativo importo sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione alla riserva ordinaria.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 17

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli utili di cui all' art. 22 e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) dalla eventuale riserva divisibile, costituita in favore dei soli soci finanziatori senza diritti di voto;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Consorzio per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

Le riserve, ad eccezione di quelle previste dalla precedente lettera e), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della Società né all' atto del suo scioglimento.

Art. 18

Il capitale sociale, in considerazione del carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito, ed è costituito:

a) dai conferimenti dei soci operatori, rappresentati da un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna di Euro 100,00 (euro cento);

b) dai conferimenti dei soci finanziatori, dalle azioni di partecipazione cooperativa e dalle azioni dei soci sovventori ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (euro cinquecento). Le azioni di socio sovventore sono specificamente imputate al Fondo per lo sviluppo tecnologico e per potenziamento aziendale.

Art. 19

Le azioni sottoscritte dai soci operatori potranno essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, in osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

Il versamento delle azioni dei soci sovventori dovrà essere effettuato secondo i termini stabiliti dall'Assemblea che ne delibera l'emissione.

Art. 20

Le azioni sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione,

e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell' adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 21

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Previa espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata anche parzialmente.

Il provvedimento del Consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l' acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall' art. 5.

In caso di diniego dell' autorizzazione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 37.

La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell' art. 2346, comma 1.

TITOLO VII

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 22

L' esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

Gli amministratori provvederanno a redigere altresì la relazione sulla gestione, nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere della società, ed inoltre dovrà essere espressa una fondata valutazione sulla pertinenza della attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Il bilancio deve essere presentato all' Assemblea dei soci per l' approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all' ultimo comma dell' art. 2364 cod. civ., certificate dal Consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L' Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un' eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di

ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;

d) un' eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:

e1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all' interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

e2) ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto e1), aumentato fino a 2 punti;

e3) ai possessori di strumenti finanziari partecipativi - siano essi cooperatori o soggetti diversi dai soci cooperatori - in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto e1);

f) un' eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;

g) quanto residua alla riserva straordinaria.

L' assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale

finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

L' erogazione del ristorno ai soci cooperatori è deliberata dall' Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito Regolamento di cui al precedente art.4, comma 4. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dal suddetto Regolamento.

L' Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: a) in forma liquida; b) mediante l' emissione di nuove azioni di capitale; c) mediante l' emissione di strumenti finanziari di cui al precedente articolo 10.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 23

Sono organi della società:

- a) l' Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale, se nominato.

ASSEMBLEE

Art. 24

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

La loro convocazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione e deve effettuarsi presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e la maggioranza dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, alle condizioni di cui all'art. 2366, comma 4, cod. civ.

Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 25

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, alle condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro centottanta giorni dalla stessa data, ed eventual-

mente, entro il mese di dicembre per la approvazione del bilancio preventivo.

L' Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall' organo di controllo.

L' Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari, e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente alla relativa delibera di emissione;
- 3) delibera il numero minimo di azioni che ciascun socio deve sottoscrivere;
- 4) approva il Regolamento interno di cui al precedente art.4, relativo ai rapporti mutualistici attuati con i soci ed i criteri di distribuzione dei ristorni mutualistici, nonché gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;

5) delibera sull' eventuale rifiuto di ammissione a socio, previa

istanza proposta dall' aspirante socio ai sensi dell' art.6;

6) delibera sulla revoca degli amministratori e dei sindaci, alle condizioni di legge, nonché sulla azione di responsabilità degli stessi;

7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Art. 26

L' Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell' atto costitutivo e dello statuto sociale, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 27

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei voti dei soci pre-

senti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera con le stesse modalità e le stesse maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria sia in merito all'adozione che alla modifica dei regolamenti interni.

Art. 28

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dellaalzata di mano.

Art. 29

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ai seguenti voti:

a) un voto se il capitale sociale sottoscritto é uguale o inferiore ad euro 3.000,00

b) due voti se il capitale sociale sottoscritto è superiore ad euro 3.000,00 e inferiore od uguale ad euro 7.500,00

c) tre voti se il capitale sociale sottoscritto è superiore ad euro 7.5000,00 e inferiore o uguale ad euro 11.000,00;

d) quattro voti se il capitale sociale sottoscritto è superiore ad euro 11.000,00 e inferiore o uguale ad euro 14.000,00;

e)cinque voti se il capitale sociale sottoscritto è superiore ad euro 14.000,00.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all' Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all' art. 2372 cod. civ.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell' Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o videoconferenza, a condizione che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Art. 30

L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione o dalla persona designata dall' Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dall' Assemblea stessa. Il segretario può essere un non socio.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 31

Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero di consiglieri, compreso fra tre e quindici, eletti dall' Assemblea e scelti tra i soci o tra i mandatari degli enti soci, nell' osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

I soci finanziatori possono essere eletti membri del consiglio di

Amministrazione nei limiti di legge.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Agli amministratori potrà essere corrisposto un compenso e/o indennità di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione stabilito dall' assemblea; In assenza di formale deliberazione dell' assemblea l' attività collegiale degli amministratori si intende svolta gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l' esecuzione del mandato. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio può delegare nei limiti di legge, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, osservate le disposizioni di legge al riguardo. Non possono essere delegate le decisioni aventi ad oggetto:

- a) le materie indicate dall' art. 2381, comma 4, cod. civ.;
- b) l' ammissione, il recesso e l' esclusione dei soci;
- c) la cessione o l' acquisto di azienda o di rami d' azienda;
- d) l' assunzione o la dismissione di partecipazioni rilevanti in altre società.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi, anche a

mezzo fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell' avvenuto ricevimento da parte di ciascun consigliere e sindaco effettivo non meno di cinque giorni prima dell' adunanza, e nei casi urgenti, con le medesime modalità di cui sopra, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta pertanto, tra l' altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione:

- a) curare l' esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) approvare i regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea;
- d) predisporre la relazione, da sottoporre all' Assemblea in occasione dell' approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare in particolare le circostanze relative alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, ovvero alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell' art.

2545-octies, cod. civ., nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all' ammissione di nuovi soci;

e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti la attività sociale. Fra gli altri: acquisire appalti, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa, quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, ivi compresa l' apertura di sovvenzioni o mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti, cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l' attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma;

g) assumere e licenziare il personale della Cooperativa stabilendone l' inquadramento retributivo e le mansioni;

h) conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali; nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l' ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;

i) deliberare l' ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e

l' esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le eventuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art.12, comma 2;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all' Assemblea.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o videoconferenza, a condizione che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Art. 32

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall' art.2386 cod. civ.

Art. 33

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione egli può delegare nei limiti di legge i propri poteri, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano ai Vice Presidente.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 34

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria ove si verificassero i presupposti di legge di cui all' articolo 2543 del codice civile. Al di fuori di tali presupposti l'assemblea può nominare in via facoltativa il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall' Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato per morte, rinuncia o decadenza.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e sup-

plenti necessari per l'integrazione del Collegio, nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma, cod.civ..

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 35

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare

l' Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Può altresì, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l' Assemblea qualora nell' espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall' art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell' articolo 2513 del codice civile.

I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull' andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all' andamento generale dell' attività sociale.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito Libro.

ART. 36

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo bilancio di esercizio dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 37

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Parma con gli effetti previsti dagli art. 38 e ss del D. Lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come pre-

vista nella presente clausola, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà rimessa alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente della Camera di Commercio di Parma; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell' accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa. La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L' arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell' arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i 2/3 dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

TITOLO X**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE****Art. 38**

L' Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri nell' osservanza delle norme di legge al riguardo.

Art. 39

In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è destinato nell' ordine:

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti dell' importo versato, eventualmente rivalutato ai sensi di legge;
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutata;
- c) al rimborso dei conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall' Assemblea dei soci all' atto dell' emissione;
- d) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.
- e) al rimborso del capitale sociale in misura mai superiore a quello effettivamente versato dai soci cooperatori, eventualmente rivalutato, compresi i dividendi eventualmente maturati e le attribuzioni a titolo di ristorno;

f) alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all' art. 11 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni sottoponendoli all' approvazione dell' Assemblea a norma del precedente art. 27.

Art. 41

Le clausole mutualistiche, previste a norma dell' art. 2514 cod. civ., nei precedenti art. 17, art. 22 e art. 39, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all' articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

Art. 42

Per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti interni, valgono le norme vigenti del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di società cooperative.

F/ti: Giancarlo Anghinolfi - MASSIMILIANO CANTARELLI.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Parma.